

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021
52/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE TRAPANI TURBOGAS,
ESSENZIALE PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1146^a riunione del 16 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 843/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 843/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 653/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2018/R/eel);
- la comunicazione congiunta di E.On Global Commodities SE Italian branch (di seguito: E.On GC) ed EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del

13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 5 ottobre 2018, prot. Autorità 28027, dell'8 ottobre 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione, del 30 ottobre 2018, prot. Autorità 30913, di pari data (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 9 giugno 2020, prot. Autorità 17950, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 19 ottobre 2020, prot. Autorità 33512, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 19 ottobre 2020, prot. Autorità 33513, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 26 ottobre 2020, prot. Autorità 34531, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 26 ottobre 2020, prot. Autorità 34536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- con la deliberazione ARG/elt 247/10, l'impianto Trapani Turbogas è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
- con la comunicazione congiunta, E.On GC ed EP Produzione hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del Corrispettivo per l'anno 2017 relativo all'impianto Trapani Turbogas;
- con la deliberazione 843/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EP Produzione, ai sensi del comma 65.30 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2017 per l'impianto Trapani Turbogas;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e seconda comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Trapani Turbogas;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EP Produzione, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 653/2018/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Trapani Turbogas;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da EP Produzione nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito all'Autorità le risultanze del supplemento di istruttoria richiesto con la prima lettera DMEA, in merito al contenuto della Relazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la terza comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha fornito le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione;
- il comma 65.14 prevede, fra l'altro, che in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2017 in relazione all'impianto Trapani Turbogas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EP Produzione, con la prima e la seconda comunicazione omonima, in relazione all'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2017, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2017, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* comma 65.4, lett. a);
 - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);
 - c) gli acconti del Corrispettivo riconosciuti da Terna *ex* commi 65.2 e 65.3.3;
 - d) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 653/2018/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP Produzione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - e) i ricavi attinenti al mercato del giorno prima, *ex* comma 65.3;
 - f) i ricavi relativi al mercato infragiornaliero, *ex* comma 65.3.2;
 - g) i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* comma 65.3.1;
 - h) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- rettificare l'ammontare delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti che risultano soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno 2017, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 65.14;
- escludere dal calcolo del Corrispettivo le sopravvenienze passive che attengono a partite economiche che non risultano di competenza dell'anno in esame;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2017 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca a EP Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Trapani Turbogas, il Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2021;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini